Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 28 maggio — Numero 125

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 623 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio 1919-920, in dipendenza di collocamento a riposo di autorità del personale appartenente al Ministero della guerra, è aumentato di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 17.	Spese casuali	25,000 —
Cap. n. 30.	Spese e retribuzioni varie per l'istruzione nautica	50,000 —
Cap. n. 39.	Ufficiali della R. marina	2,400,000 —

Cap. n. 40. Ufficiali in posizione ausiliaria	50,000 —
Cap. n. 41. Indennità di corredo, assegni per distinzioni onorifiche, ecc.	80,000 —
Cap. n. 43. Corpo R. equipaggi - Vestiario.	2,800,000 —
Cap. n. 44. Corpo R. equipaggi - Viveri	8,000,000 —
Cap. n. 45. Corpo R. equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma, ecc.	250,000 —
Cap. n. 47. Difese costiere - Personale	160,000 —
Cap. n. 48. Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico, ecc.	80,000 —
Cap. n. 50. Indennità per i personali militari della R. marina	130,000 —
Cap. n. 51. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari, ecc.	700,000 —
Cap. n. 55. Armamenti navali (competenze di bordo, ecc.)	6,000,000 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi (giornate di cura, ecc.)	150,000 —
Cap. n. 57. Istituti di marina (R. scuola navale di guerra - R. scuola di sanità militare, ecc.). Spese generali - Spese per i professori militari	150,000 —
Cap. n. 64. Servizio aeronautico - Indennità al personale	80,000 —
Cap. n. 65. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni, ecc.	20,000 —
Cap. n. 67. Indennità per i personali civili della R. marina	5,800 —
Cap. n. 68. Spese di giustizia	15,000 —
Cap. n. 79. Assegni di aspettativa, di disponibilità, ecc.	100,000 —
Cap. n. 81. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo, ecc. . . .	300,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	21,545,800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 634 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 luglio 1883, n. 1526 (serie 3ª);
Veduto il Nostro decreto 7 marzo 1912, n. 392;
Veduto il decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1617;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto gli acquisti per la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma, di opere d'arte, il cui prezzo superi le lire duemila, saranno fatti su proposta di una speciale Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta di tre membri della sezione terza del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e di due membri scelti dal ministro dell'istruzione pubblica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un segretario della Direzione generale per le antichità e le belle arti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di istituire tanto presso la Regia Legazione italiana a Pechino quanto presso il Settlement amministrato dal R. Consolato italiano a Tientsin una ricevitoria postale nell'interesse del personale addetto alla Legazione e al Consolato stessi, nonchè della Regia guardia e degli equipaggi delle Regie navi;
Visti i Regi decreti 14 ottobre 1903, n. 546, e 9 luglio 1908, n 484;
Sentito il parere del Consiglio di Stato sulla opportunità di derogare alle norme di cui agli articoli 4 e 34 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie per quanto riguarda la nomina dei titolari e l'obbligo della cauzione;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, d'accordo col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite, con effetto dal 20 settembre 1917, le ricevitorie postali italiane di 1ª classe di Pechino e di Tientsin (Cina).

Art. 2.

Con decreto del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d'accordo col ministro degli affari esteri, saranno stabiliti i servizi da disimpegnarsi dalle dette ricevitorie e sarà provveduto ad affidarne la gestione al R. ministro a Pechino e al R. console a Tientsin senza l'obbligo di prestare la cauzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 642 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 dello Statuto;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa;
Visti il R. decreto 25 giugno 1871, n. 320, con l'annesso regolamento, il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 107, e il R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2502;
Ritenuta la necessità di raccogliere in testo unico le disposizioni concernenti il *R. Exequatur* e il *R. Placet* con le modificazioni suggerite dall'esperienza;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale di cui negli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, (serie 2ª), saranno soggetti al *R. Exequatur* gli atti della Santa Sede che riguardano la provvista dei benefici maggiori e la destinazione dei relativi beni ed al *R. Placet* gli atti della Santa Sede o degli Ordinari Diocesani che riguardano la provvista delle dignità, dei canonicati, delle parocchie e di alri benefici minori e la destinazione dei relativi beni.

Nelle provviste beneficiarie, si comprendono le collazioni dei benefici anche di patronato Regio e le provvisioni che conferiscano coll'esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto di amministrare la dote del beneficio e di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di esso un assegno.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma ed alle sedi suburbicarie.

Art. 2.

Gli investiti di un beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del *R. Exequatur* o del *R. Placet*.

Essi all'uopo dovranno avanzare al procuratore generale, se trattasi di *R. Placet*, ed al ministro della giustizia e degli affari di culto, se trattasi di *R. Exequatur*, apposita domanda in carta da bollo, allegandovi la provvisione ecclesiastica, in originale ovvero in copia, purchè questa sia rilasciata dagli uffici della stessa autorità ecclesiastica che emanò la provvisione.

Se la provvista risulti regolare, saranno assunte informazioni sulla condotta del richiedente.

Dalla data della concessione dell'*Exequatur* o del *Placet*, il nominato al beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernano destinazione di beni ecclesiastici.

Art. 3.

Le eventuali opposizioni alla concessione del *R. Exequatur* o del *R. Placet*, dovranno essere presentate con ricorso in carta da bollo corredato dei relativi documenti, all'autorità competente a provvedere. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi di questioni giuridiche.

A tutte le concessioni di *R. Exequatur* o di *R. Placet*, sarà sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi ».

Art. 4.

Il *R. Exequatur* sarà concesso o negato con decreto Reale sulla proposta del guardasigilli ministro della giustizia e degli affari di culto, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri

Copia del decreto di concessione sarà trasmessa al procuratore generale e da questo comunicata all'interessato, unitamente alla provvisione ecclesiastica.

Il procuratore generale darà altresì notizia del R. decreto di concessione al prefetto della Provincia, all'economo generale dei benefici vacanti ed al sindaco del Comune in cui è posto il beneficio.

Del decreto di diniego, il procuratore generale darà notizia per iscritto al solo interessato restituendogli la provvisione ecclesiastica.

Art. 5.

Il *R. Placet* sarà concesso o negato con decreto del procuratore generale presso la Corte d'appello del luogo in cui sono posti i benefici.

Il procuratore generale dovrà riferirne al Ministero della giustizia e degli affari di culto ed attendere le superiori determinazioni, quando ne sia richiesto dal Ministero medesimo, o quando sia di avviso che il civile riconoscimento debba essere negato, oppure quando si tratti di nomine di coadiutori con diritto a successione.

Ove il ministro della giustizia e degli affari di culto sia di avviso doversi negare il *R. Placet*, dovrà sentire il parere del Consiglio di Stato e promuovere le Sovrane determinazioni.

Art. 6.

La domanda pel *R. Placet* alla nomina di economo, curato o vicario spirituale che vi sia soggetta, ai termini dell'art. 1, potrà essere presentata al procuratore del Re del luogo ove è posto il beneficio. Il procuratore del Re, entro 5 giorni, raccoglierà le necessarie informazioni e ne farà rapporto al procuratore generale al quale trasmetterà la domanda stessa, l'atto di nomina e i relativi documenti.

Il procuratore generale provvederà con la massima sollecitudine.

Art. 7.

Il decreto di concessione del *R. Placet* sarà scritto a margine o a piedi della provvisione ecclesiastica nella forma seguente: Visto il rescritto della Santa Sede o dell'Ordinario di (se ne indicherà l'oggetto), in virtù di R. delegazione « si concede il *R. Placet* »; e farà inoltre menzione delle eventuali determinazioni superiori, nonchè delle clausole, riserve, condizioni o limitazioni, alle quali la concessione sia soggetta.

Il procuratore generale restituirà all'interessato la provvisione ecclesiastica e darà notizia del decreto di concessione all'Economato generale ed al sindaco del Comune in cui è posto il beneficio.

Il decreto di diniego del *R. Placet*, sarà scritto a margine o a piedi della domanda con la seguente formula: « in conformità delle disposizioni superiori non si fa luogo al *R. Placet* ».

Di tale decreto il procuratore generale darà notizia per iscritto all'interessato restituendogli la provvisione ecclesiastica.

Art. 8.

Alla fine di ogni quadrimestre, i procuratori generali invieranno al Ministero della giustizia e degli affari di culto uno stato delle provvisioni ecclesiastiche alle quali fu concesso o negato il *R. Placet*, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *R. Placet* sia stato concesso.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e le altre contenute nel R. decreto 25 giugno 1871, n. 320, con l'an-

nesso regolamento, nel decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 107, e nel R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2502.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi portanti provvedimenti a favore della Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed i relativi regolamenti, approvati con i RR. decreti 9 febbraio 1908, numero 146, 25 agosto 1908, n. 548 e 20 dicembre 1908, n. 832;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 665, riguardante provvedimenti straordinari a favore della Sardegna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) una Commissione consultiva e di vigilanza per la esecuzione delle leggi speciali per la Sardegna, composta di un presidente nominato dal ministro di agricoltura, di sei membri di diritto e di cinque di nomina ministeriale.

Sono membri di diritto i quattro direttori generali della colonizzazione e del credito agrario, dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere (ciascuno dei quali avrà facoltà di farsi rappresentare da un funzionario da lui delegato), un funzionario rappresentante il Ministero dell'interno ed un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

I cinque membri di nomina ministeriale saranno: un rappresentante del Consiglio provinciale di Cagliari ed uno di quello di Sassari, designati dai rispettivi Consigli provinciali: nonchè tre persone di notoria competenza nelle questioni interessanti l'economia della Sardegna.

Alla costituzione dell'ufficio di segreteria, sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 2.

La Commissione predetta;

a) esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle leggi per la Sardegna;

b) stabilisce le direttive e i criterî di massima da seguirsi nella redazione ed esecuzione dei progetti per i bacini di irrigazione, si pronuncia su gli affari riguardanti le espropriazioni dei bacini medesimi; determina le zone di terreno irrigabili, e fissa il prezzo di vendita all'asta pubblica od a licitazione privata dei terreni espropriati dai concessionari dei bacini;

c) dà parere in merito alle richieste di costituzione dei centri di colonizzazione agraria, alle modalità per i concorsi relativi alla erogazione dei sussidi e premi di cui all'art. 42 del testo unico 10 novembre 1907 e ai provvedimenti straordinari da prendersi a norma della legge 16 luglio 1914, n. 665;

d) promuove e coordina l'azione dei Ministeri e delle Amministrazioni locali ai fini del bonificamento e della colonizzazione, e segnala agli Enti medesimi i provvedimenti da adottare in favore dell'economia agraria della Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 635. **Regio decreto** 22 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, l'Amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Piossasco, della provincia di Torino, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia, fissando il canone che il Comune dovrà versare alla R. tesoreria dello Stato nella somma di L. 8954,43 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visti i paragrafi 27-30 della tariffa annessa all'ordinamento notarile 21 maggio 1855, n. 94 B. L. I.;

Vista l'ordinanza del Ministero della giustizia del 27 aprile 1917, n. 189, B. L. I.;

Visto il paragrafo 183 dell'ordinamento del notariato del 25 luglio 1871, n. 75 B. L. I.;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, con il quale sono stati aumentati gli onorari notarili del 50 0|0;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Alla tariffa annessa all'ordinamento del notariato del 25 luglio 1871, n. 75 B. L. I. sono sostituite le disposizioni contenute agli articoli 1-26 della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili del 16 febbraio 1913, n. 89, modificata con il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, con le modificazioni seguenti:

All'art. 3 si leggerà invece di « pretori » « giudizio distrettuale ».

All'art. 7 si elimineranno le parole « a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile ».

All'art. 10, ed in genere quando si legge « gli Uffici del registro », si leggerà: « gli Uffici di commisurazione o l'Ufficio delle imposte ».

All'art. 15, il richiamo all'art. « 75 della legge » va sostituito con un richiamo « all'art. 172 della legge 25 luglio 1871, n. 75 B. L. I. ».

All'art. 22, nel penultimo comma, vanno omesse le parole: « di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 63 ».

Art. 2.

Il paragrafo 27 della tariffa riflettente le competenze dei notari quali commissari giudiziali, annessa al regolamento del 21 maggio 1855, n. 94 B. L. I, è modificato come segue:

Nel territorio della Venezia Tridentina, al notaio non spetta alcun diritto per la verificazione del decesso, nel luogo nel quale egli è stato delegato a tali verificazioni, quando il valore d'inventario della sostanza abbandonata non raggiunga l'importo di L. 500; negli altri casi gli spetta la metà degli onorari previsti dall'art. 6 della tariffa di cui ad 1, mai però meno di L. 10 nè più di L. 100.

Per l'assunzione di un inventario, per un operato di stima, per la celebrazione di un incanto, spettano al notaio gli onorari stabiliti dall'art. 13 della tariffa; con ciò però che gli stessi non potranno mai essere inferiori a quelli che gli spetterebbero applicando l'art. 6 della tariffa.

Per la compilazione di una specifica dell'asse, di una manifestazione giurabile (paragrafo 46, legge 9 febbraio 1850, n. 50 B. L. I.), per gli atti di divisione d'eredità, spettano al notaio gli onorari previsti all'art. 6 della tariffa.

I diritti spettanti giusta l'art. 6 della tariffa, saranno commisurati sul valore dei beni che formano oggetto della successione detratti i passivi, rispettivamente sul valore lordo dell'Ente stimato o da vendersi all'asta.

Per la pubblicazione di un testamento si applica l'art. 13 della tariffa.

Al notaio che abbia ricevuto il testamento segreto o pubblico trovano in ogni caso applicazione le disposizioni dell'art. 9 della tariffa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Trento, 16 maggio 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero d agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta in data 12 gennaio 1920, depositata nella segreteria del Collegio centrale il 15 stesso mese con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pro combattenti domanda che sia ordinato il trasferimento dell'Opera medesima dei seguenti due fondi rustici siti nel territorio di Montefiascone di proprietà dell'Ospedale dei Poveri di Montefiascone, amministrato dalla locale Congregazione di carità, per essere suscettivi di importanti trasformazioni culturali.

Il primo di detti fondi denominato « Castellaccio », sito in contrada Fico, frazione di Poggio La Frusta confina a nord col fosso Maltempo; a sud con proprietà Mauri Enrico; ad est col fosso Maltempo, ad ovest coll'Ospizio Falisco e probenda Decanale di Montefiascone. È recinto, per brevi tratti soltanto, da siepe viva.

È diviso in due parti distinte: Castellaccio Ha. 130 0650.

Podereto Ha. 2.5000. Complessivamente misura tavole 13:5.65 pari ad Ha. 132.565.

Ed è riportato nel catasto del comune di Montefiascone alla partita n. 2693 sezione V e comprende i seguenti numeri mappali: 24, 25, 26 sub. 1, 26 sub. 2, 26 sub. 3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 128, 129, 130, 132 sub. 1, 132 sub. 2, 133, 134, 135, 140, 171, 172, 202, 207, 212, 213, 219, 220, 221, 230, 231, 232, 233, 271, 272, 273 sub. 1, 273 sub. 2, 274, 294, 295, 332. Superficie tavole 1325,65; estimo scudi 1937,12.

Il secondo fondo detto Fondaccio è situato nella contrada Chiesa di Borgale; confina a nord con proprietà Bacchi, ad est con proprietà Antonelli, a sud con proprietà Bacchi, ad ovest con proprietà Bacchi e fosso del Borgale. È recinto con siepe viva a nord e ad est, e con muro a secco a sud.

Ha una estensione di tavole 616,13 pari ad Ha. 61,6130.

Ed è riportato nel catasto del comune di Montefiascone nella sezione VI e comprende i seguenti numeri mappali: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sub. 1, 2012 sub. 2, 2012 sub. 3, 2013 sub. 1, 2013 sub. 2, 2253. Superficie tavole 616,13, estimo scudi 1038,32.

Udita la relazione fatta dal consigliere sig. comm. Coppola;

IL COLLEGIO

Osserva che la richiesta di *trasferimento al patrimonio* dell'Opera dei terreni denominati Castellaccio e Fondaccio in territorio di Montefiascone, appartenenti all'ospedale dei poveri di detto Comune, venne all'Ente comunicata con lettera raccomandata, come dalla ricevuta di ritorno del 24 gennaio corr. anno, allegata agli atti, ed è decorso il termine perentorio per le deduzioni di cui all'art. 5 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612.

Il menzionato ospedale è un'Opera pia amministrata dalla locale Congregazione di carità, compreso nel novero delle persone giuridiche indicate all'art. 9, n. 2, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Dalla relazione Sansone al Consiglio di amministrazione dell'Opera, risulta la suscettività dei suaccennati terreni d'importanti trasformazioni culturali. Il progetto, di cui nella relazione stessa (dissodamento della parte tenuta a bosco, non vincolato, regolamento dello scolo delle acque, piantagioni di filari di viti od ulivi con coltivazioni, negli interfilari, di graminacee e leguminose da foraggi o da granella in avvicendamento, ecc., il che nell'attualità manca assolutamente) costituisce la dimostrazione dell'importanza della trasformazione della coltura nei sensi dei predetti regolamenti:

Quindi si deve accogliere la richiesta.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, del regolamento legislativo 19 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 regolamento 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale pro combattenti dei suddetti terreni denominati Castellaccio e Fondaccio di proprietà dell'Ospedale dei Poveri di Montefiascone, meglio negli atti specificati nella loro ubicazione ed estensione nei loro confini;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno dieci del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 febbraio 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, in data 27 gennaio-3 febbraio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il successivo 4 febbraio, con la quale l'Opera nazionale domanda ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10 parte prima, del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, num. 55, il trasferimento al proprio patrimonio, dei seguenti sette fondi rustici. in comune di Francofonte (Siracusa), della fidecommissaria dell'eredità del principe di Palagonia, oggi di proprietà dell Ospedale civico e Benefratelli in Palermo:

a) fondo « Ragomeli », segnato nel catasto rustico di Francofonte, all'art. 2508, sez. B. numeri di mappa da 1559 a 1575. 1590, 1604, 1605, 1606, 1607, 458, 460-*bis*; da 1592 a 1602; 516, 1336. 523. 462, 457; per l'estensione di ettari 1019,91,20, confinanti a nord con Santocono, Intrigliolo ed altri; ad est col torrente Piedigaggi e con Santocono; a sud con Barbera e ad ovest con la rotabile Francofonte-Buccheri, con Cocuzza, ed altri e col torrente Gallo;

b) fondo « Borghesia » (comprendente anche la tenuta Fanusa), segnato nel catasto di Francofonte, art. 2508, sez. C, numeri dal 1757 al 1775, per la superficie di ettari 476,73,40; confinante, il fondo « Borghesia », a nord con gli enfiteuti delle terre concesse dal Comune, Cannata, Giaccotta ed altri; ad est pure enfiteuti del Comune; a sud il torrente Risigone; ad ovest Spadaro ed il fondo Fanusa, a nord con Gaudiosi ed enfiteuti del Comune, ad est con Perrone e Giani; a sud col torrente Risigone; ad ovest con proprietà comunale;

c) fondo « Roccarazzo » segnato nel detto catasto ed articolo, sez. E, coi numeri dal 1067 al 1080, 1032, 2983, 2984, 298', per la superficie di ett. 56,86,32, confinante a nord con Magnano fratelli, ad est con la via provinciale Francofonte-Scordia, a sud con Gambera fratelli, Marcellino, Cocuzza ed altri, ad ovest con Russo Caltabiano, Iacchelli ed altri: va notato che in questo fondo, poco lontano dalla via provinciale suddetta, è incluso un appezzamento di circa un ettaro, di proprietà eredi Zapparrada e Gambera;

d) fondo « Gadera », segnato nel detto catasto ed articolo, sez. E, coi numeri dal 631 al 649, 2051, 1323 e dal 624 al 630, per la superficie di ett. 25,56,34, confinante a nord con viottolo privato e Spoto Puleo, ad est con la R. Trazzera Santo Diego e pure Spoto Puleo, a sud col torrente Canali, Trazzera via Regia, Ragusa e Cardillo, ad ovest con Trazzera Squarcia Soprano-Concessi, con Cirini e Spoto Puleo;

e) fondo « Martelletto », distinto in detto catasto ed articolo, sez. B, coi nn. 133, 134 e 135, per la superficie di ett. 8,27,34, confinante a nord con la Trazzera Francofonte-Berretta-Passolargo e con Cocuzza e Magnelli, ad est con Sabatini, Mineo ed altri, a sud con Cupri e Cocuzza, ad ovest con Cocuzza e Paganello;

f) fondo « Bondisegni », inscritto in detto catasto ed articolo, sez. B, ai nn. 5, 6 e 7, per la superficie di ett. 4,85 61, confinante a nord con Trazzera Giardinello, ad est con la provinciale Francofonte-Lentini, a sud con Terranova, ad ovest con Vitale;

g) fondo « Santa Maria », distinto in detto catasto ed articolo, sez. E, ai nn. 680, 681, 682, 683 e 684, per l'estensione di ettari 4,44,58, confinante a nord con Cusimano, Zizza ed altri, ad est con Di Filippo, Consolo ed altri, a sud con Spoto Puleo, ad ovest con Spoto e Parisi.

Ritenuto che la richiesta fu comunicata il 3 febbraio 1920, al presidente dell'Ospedale civico di Palermo, nei modi di cui all'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche provato dalla ricevuta postale di ritorno esistente in atti;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che il complesso dei fondi richiesti è da ritenere certamente suscettivo di importanti trasformazioni colturali. Infatti, il vasto fondo Ragameli è nella quasi totalità molto fertile, e consta essenzialmente di terreni seminativi con piante sparse di olivi, carrubi, perastri, quercie, ecc., e con oliveti di limitata estensione; nel seminativo, il grano si alterna in modo discontinuo col pascolo; gran parte del concime prodotto dagli animali del fondo viene venduto a proprietari di agrumeti limitrofi. Questo fondo è fiancheggiato da fondi a coltura intensiva, agrumeti, vigneti, uliveti; ed esso parimente si presta a queste colture anche con una migliore utilizzazione dell'acqua irrigua del fondo stesso.

Quanto al fondo « Borghesia » le condizioni non sono essenzialmente dissimili; quivi è possibile estendere quanto fu fatto dai quotisti delle terre limitrofe, censiste dal Comune, e si fa da altri confinanti, trasformando l'attuale coltura discontinua frumento-pascolo, nella coltura continua, in un seminativo arborato con mandorli, viti, fruttiferi. A trasformazioni non dissimili, con la quotizzazione, si presta il fondo « Roccarazzo ». Il fondo « Gadera », utilizzato parte a cereali e parte a pascolo, e provvisto di pochi ulivi, si presta pure alla trasformazione a mandorleto, a uliveto e a vigna. Il fondo « Martelletto », tutto a pascolo, e con pochi olivi malandati; e il fondo « Santa Maria » parte a cereali e parte a pascolo, si prestano pure bene alla trasformazione a base di coltivazione arborea Il piccolo fondo irriguo « Bondisegni » si presta a coltura più intensiva, mediante la trasformazione in agrumeto, come è in fondi confinanti, o in vivaio, servendo così alle altre trasformazioni menzionate mediante la introduzione della coltura arborea.

Insomma, i sette fondi nominati sono indubbiamente suscettivi delle trasformazioni colturali, utilmente avvenute nei fondi vicinori; delle quali trasformazioni devesi ritenere il carattere di grande importanza;

Considerato che i fondi richiesti appartengono ad un' Opera pia, come è prescritto nell'art. 9, n. 2, del citato regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55;

Considerato che la deduzione, inviata dall'Ospedale civico di Palermo, con la data 24 febbraio 1920, non contrasta efficacemente il titolo giuridico, che è fondamento del richiesto trasferimento. Infatti, la deduzione si limita ad affermare che non tutte le terre richieste [illegible]ettibili di « importanti » trasformazioni, e specialmente le zone alberate dei fondi « Ragameli » e « Borgesia » ma non di alcuna ulteriore specificazione.

O. a. siccome per « zone » si deve intendere non già le ampie estensioni ove l'alberatura è sparsa irregolarmente e mal sibbene le porzioni intensamente alberate, queste si rivelano invero di modesta entità, in due fondi che sommano a ben 1500 ettari di superficie; sicchè, anche ammessa l'affermazione dell'amministrazione dell'ospedale, non ne deriverebbe una conclusione diversa da quella sopra affermata ed evidente, della suscettività dei fondi ad importanti trasformazioni. La deduzione, quanto al fondo « Bondisegni », si limita ad una mera assertiva, non giustificata, che una zona imprecisata del fondo prossima all'abitato, « sarebbe piuttosto adatta a concessione per terreni edificatori ».

Nè consistenza può attribuirsi alle osservazioni, che l'estensione delle terre richieste è eccessiva per gli scopi dell'Opera; e che l'ospedale aveva deliberata una lottizzazione ed un programma agrario, che ora esso non potrebbe più iniziare e compiere: difatti, queste osservazioni in nulla sminuiscono la fondatezza giuridica della richiesta dell'Opera nazionale pel titolo da essa invocato. E infine le osservazioni fatte dall'Opera pia, nei riguardi del prezzo, non rientrano nella competenza di questo Collegio.

Per questi motivi:

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei sette fondi della fidecommissaria dell'eredità del principe di Palagonia, oggi di proprietà dell'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo, siti nel comune di Francofonte (Siracusa), denominati Ragameli, Borghesia, Roccarazzo, Gadera, Martelletto, Bondisegni e Santa Maria come sopra specificati nei loro confini nella loro superficie e nei loro dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nell'ufficio di segreteria di questo Collegio, insieme con i documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di marzo 1920.

Nonis — Coppola — Brizi, estensore — *Zattini — Gatti — A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 21 del mese di marzo 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 29 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore generale al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Letta l'opposizione proposta con atto 7 febbraio corrente anno, dai signori Cesare Ranucci e Giuseppe Scaramella-Manetti, erede del fu senatore Augusto Scaramella-Manetti, avverso la ordinanza 23 dicembre 1919 di attribuzione dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Pietralata Ranucci già Torlonia » alla quale opposizione aderirono Enrico Scaramella-Manetti e gli altri eredi del sunnominato senatore, come dagli atti 11 e 23 detto febbraio, con cui si aggiunse anche un altro motivo;

Udita la relazione del consigliere Coppola;

Intese le parti nelle loro orali deduzioni;

Riesaminati gli atti e documenti;

IL COLLEGIO

osserva che non ha verun fondamento il primo motivo della opposizione, con cui si deduce la illegittimità delle funzioni amministrative e giurisdizionali conferite a questo Collegio da disposizioni Luogotenenziali. I due decreti Luogotenenziali, cui si allude, l'uno dell'11 dicembre 1917, n. 1970, e l'altro del 16 gennaio 1919, n. 55, furono emanati, l'uno durante la guerra guerreggiata e l'altro al tempo dell'armistizio, che tuttora continua, non essendo stata ancora conchiusa la pace. Quindi non sussiste affatto l'asserto eccesso dei limiti di tempo apposti all'esercizio dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re, pel caso di guerra e durante la guerra medesima, dalla legge 22 maggio 1915, n. 671. È eziandio senza base l'altro asserto eccesso dei limiti di materia. Fu la guerra in relazione all'assistenza multiforme dovuta ai combattenti ed alla maggiore produttività delle forze di lavoro della nazione la causa determinante la emanazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto 19 gennaio 1919.

Questo non potendosi dubitare del concorso di tutte le prescritte condizioni, formali, cui fu condizionato l'esercizio dei pieni poteri deve avere valore di legge ed essere eseguito. Gli opponenti confondono gli straordinari poteri di far leggi col potere di cui all'art. 6 dello Statuto di fare i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Il potere di ordinanza non è stato affatto snaturato, come, a torto, sostengono gli oppositori Sono perfettamente legittime le attribuzioni conferite a questo Collegio da un decreto avente valore e quindi forza di legge.

Col 2° motivo si assume che questo Collegio sia incorso in un eccesso ed in uno sviamento di potere con la pronunzia della impugnata ordinanza. Gli opponenti, premesse talune distinzioni giuridiche non del tutto esatte, in base agli invocati articoli 1, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 26 reg. legislativo, in sintesi, si dolgono che la pronunzia della attribuzione al patrimonio dell'Opera della tenuta Pietralata nel suburbio di Roma, in parte entro i limiti del piano regolatore, in pieno sfruttamento redditizio mediante culture perfino di orto, ecc., sia stata ispirata a convenienza economica, non al criterio di mettere in valore una proprietà che il privato non avrebbe potuto o voluto fare.

Si addebita all'ordinanza la preoccupazione di dare importanza ad una qualsiasi inadempienza trascurabile per dimostrare la permanenza della soggezione della tenuta ad obblighi di bonifica, senza tenere nel debito conto che, invece di due unità culturali, se ne eseguirono quattro; che alle costruzioni rurali era stato corrisposto in modo largo; e che invece di sole L. 100.000 attraverso un eventuale mutuo di favore erano state erogate di tasca propria parecchie centinaia di migliaia di lire, per cui non poteva ravvisarsi nè opportuno nè necessario sostituire un organo sociale di bonifica e trasformazione culturale all'iniziativa ed alla capacità tecnica e finanziaria di coloni reduci di guerra e dei proprietari attuali per la messa in valore della tenuta.

Ma la opposizione vuol trai tendere il tenore dell'ordinanza, che non si può non confermare. Essa, pur rilevando la buona volontà e le favorevoli disposizioni dei proprietari, non ha potuto negare

l'attuale soggezione sostanziale della tenuta ad obblighi di bonifica. Non sono d'indole secondaria gli inadempimenti specificati nell'ordinanza, che è superfluo qui ripetere.

Essi dimostrano ad evidenza non ancora effettuato il bonificamento agrario, idraulico ed igienico secondo le prescrizioni della Commissione di vigilanza, che non possono, quando accettate come nel caso, essere trascurate. Le obbligazioni derivanti dalla legge non possono essere estinte mediante compensazione. La maggiore produttività fondata sull'impianto dell'orto in parte della tenuta non giustifica gli inadempimenti concernenti le altre parti. Non è neppure concepibile la ribellione al metodo razionale, prescritto dalla Commissione. Lo scopo unico complessivo del bonificamento non sarebbe raggiunto se si attuasse in una parte più o meno altrove. Nell'attualità tutte le parti della tenuta, malgrado la eventualità che una di esse possa essere trasformata in proprietà edilizia, costituiscono una proprietà terriera soggetta all'organizzazione agraria, di cui all'art. 8 regolamento legislativo. L'essere la tenuta coltivata da coloni reduci di guerra neppure può formare legittimo ostacolo all'attribuzione all'Opera. Di ciò nella sua discrezionalità potrà tener conto l'Opera nella organizzazione delle concessioni a combattenti coltivatori diretti o cooperative di coltivatori, di cui siano parte notevole i combattenti, ai sensi dell'articolo 26 predetto regolamento.

Non ha consistenza giuridica neanco il 3° motivo. Con esso si vuol tentare in subordine la giustificazione delle inadempienze rispetto alla rotazione agraria, che sarebbe stata limitata da obbligatorie colture a cereali, al ristagno dell'acqua, al rimboschimento delle spallette, all'alboratura, ecc.

Della mancanza della rotazione razionale, anche prebellica, non sono state causa le leggi obbliganti alla coltivazione dei cereali.

Le contestazioni fatte ispezionando la tenuta con l'intervento di un membro tecnico di questo Collegio resistono saldamente alle altre deduzioni. Ad ogni modo, le tentate giustificazioni non possono avere valore giuridico.

Quale che sia la causa delle inadempienze, per cui i terreni si trovano tuttora soggetti ad obblighi di bonifica, non se ne può negare l'attribuzione all'Opera, che li richiede, come è stato costantemente ritenuto da questo Collegio.

È privo di qualsiasi fondamento eziandio il motivo aggiunto con la deduzione 23 febbraio u. s. L'ordinanza si fonda non sull'art. 4, ma sull'art. 11 in relazione all'art. 9, n. 3, regolamento legislativo.

Non è il titolo della espropriazione di beni rustici a carico di proprietari inadempienti, ma semplicemente quello di attribuzione che formo la ragione giuridica dell'ordinanza. La inadempienza fu discussa ed esaminata soltanto in quanto servì a smentire il completo bonificamento tendente a dimostrare che sostanzialmente la soggezione a bonifica doveva considerarsi come cessata. Quindi vanamente è invocata la procedura, di cui all'art. 27 regolamento del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, e non ha fondamento la cessione di incompetenza del Collegio arbitrale.

È assurda la tesi che gli articoli 9, n. 3 e 11 predetto regolamento contemplano soltanto la bonifica di farsi *ex integro* e non anco quella intrapresa ma non completata. Per la chiara lettera, per la ragione e per lo scopo della legge, basta l'unica condizione che il terreno sia tuttora nel suo tutto insieme soggetto a bonifica, perchè non se ne possa negare la richiesta attribuzione all'opera. Peraltro, anche quando l'opera eserciti le facoltà concesse dal citato art. 14, deve applicarsi la procedura di cui ai precedenti art. 10 e 11 menzionato regolamento legislativo, donde la competenza di questo Collegio.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Respinge la opposizione, proposta da Cesare Ranucci e dagli altri sunnominati, con gli atti 7, 11 e 23 febbraio u. s. contro l'ordinanza di questo Collegio 23 dicembre 1919, che conferma.

Così deliberato e pronunziato il giorno 26 del mese di febbraio 1920.

Nonis — *Coppola*, estensore — *Gatti* - *Brizi* — *Zattini* — avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il dì 12 marzo 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopolî industriali (Privative).

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Cicchella Tommaso, capo di reparto tecnico nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 4500, è, a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

De Luca Mario, capo tecnico aggiunto nei monopolî industriali, con l'annuo stipendio di L. 6500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1920.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 3 maggio corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Fivizzano-Gassano, in provincia di Massa.

Il giorno 19 maggio corrente in Colloredo di Montalbano, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 23 maggio 1920, il signor Fontana Alberto, notaio residente ed esercente in Modena, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.72	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.62	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,22 — Londra 87,015 — Svizzera 300,88 — Spagna ... — New York 16,62 — Oro 265,70.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 22 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di novembre 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18053	71625	Mulè Giuseppe	« Al lupo! » Dramma lirico in due atti di Francesco Paolo Mulè. - Partitura originale	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus.)	Inedita. — Mai rappresentata.
18054	71626	Randegger Alberto	« Sua Eccellenza *Belzebù* ». Operetta in tre atti di Giovacchino Forzano. - Partitura originale.	La stessa	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta all'*Eliseo* in Roma il 23 maggio 1919.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18062	71692	Dal Monte Casoni Giovanni	« Una notte con gli apaches ». Commedia musicata in un atto e due quadri. - Libretto	Dal Monte Casoni Giovanni	Inedita. — La commedia non fu ancora rappresentata.
18057	71647	Della V. B.	« Casa di cura ». Commedia in tre atti	Della Casa Vittore	Inedita. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
18060	71659	Durand Nicolò	« Fiume ». Marcia per pianoforte	Durand Nicolò	Autofototecnica Grossi e Limiti, Milano, 27 settembre 1919.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18055	71640	Ambrosio, in Torino	« Champagne - Caprice ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1300. — Presentati, pel visto, 175 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di V. E. Bravetta e Giovanni Drovetti	Ambrosio (Soc. an. - Proc. Andrea Gianella)	Inedita. — Mai proiettata.
18061	71691	La stessa	« La maschera di Venere ». Op. ut supra, m. 1378. — Presentati, pel visto, 245 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	La stessa	Id. — Id.
18059	71658	Itala Film, in Torino	« Noris ». Op. ut supra, m. 1500. — Presentati, pel visto, 660 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Itala Film (Soc. an.)	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica)		
18063	71698	Bellincioni Gemma	« Giovanna I Regina di Napoli ». Mimodramma in quattro parti (periodo storico dal 1335 al 1385)	Bellincioni Gemma	Inedito. — Mai rappresentato.
18056	71644	Carrère Jean	« Il principino ». Mimodramma in quattro parti	Carrère Jean	Id. — Id.
18058	71656	Galassi Carlo	« L'armi e gli amori ». Commedia mimodrammatica in due parti, con epilogo	Galassi Carlo	Inedita. — Mai rappresentata.

Roma, 27 gennaio 1920.

Per il Direttore: E. STRADA.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Marino Corrado, applicato, a decorrere dal 16 marzo 1920 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego, rassegnate dal medesimo, stato nominato applicato col decreto Reale 22 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

I seguenti magistrati e impiegati sono dispensati dal servizio, ai termini dell'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n 1971, con effetto dal 30 aprile 1920:

Comitti comm. Enrico — Pedoja comm. dott. Armando, referendari di 1ª classe.

Leva cav. Giacomo, capo sezione.

Franchi cav. Fulvio — Sacchi prof. avv. Alessandro — Giulia cav. Giuseppe — Esposito cav. Luigi — Pastore cav. uff. Fiorvisaggio — Buono Cosimo — Corvino cav. dott. Giulio Alfonso — Tatafiore Giuseppe, primi segretari.

Turchi dott. Alfredo — Alicandri-Ciufelli Achille — Bellofiore Gaetano — Brandi Manfredo, segretari.

Vannini Alfredo — Decio Alberto, archivisti.

Brescelli Carlo, usciere capo.

Gianferretti Domenico — Siracusa Gerlando — Scarpini Colombo, uscieri.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Alicandri-Ciufelli Achille, l'aspettativa per motivi di famiglia stata concessa con R. decreto 6 novembre 1919, per il periodo dal 1° ottobre 1919 al 31 dicembre 1919, è nuovamente prorogata. in seguito a domanda dell'interessato, per il periodo di tempo dal 1° gennaio a tutto il 29 aprile 1920.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Olivieri cav. dott. Umberto, primo segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi due, a decorrere dal 21 marzo 1920, con l'assegno annuo di L. 3200.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Rossi cav. Domenico, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 marzo 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

I seguenti tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Compatangelo Vincenzo — Bonini Corrado — Robotti Giuseppe — Frignani Giovanni — Cannada Calcedonio — Caroselli Giovanni.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Tetamo Michele — Cappetti Angelo — Argenziano Biagio — Mazzarella Salvatore — Cilento Norberto — Demichelis Pietro — Cavallero Erminio — De Blasi Giorgio — Grisolia Enrico — Rizzo Domenico — Avogadro di Vigliano Carlo — Leonardi Cesare — Pesce-Maineri Vincenzo — Calienno Salvatore.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Belitrandi cav. Enrico, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 novembre 1919.

Verdesi cav. Giuseppe, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 gennaio 1920.

Barberis cav. Romano, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'8 luglio 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dall'8 gennaio 1920.

Crocco cav. Alberto, colonnello. L'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 8 novembre 1917, 13 dicembre 1917 e 28 luglio 1918, state concesse al suindicato ufficiale, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Versé cav. Edoardo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 30 ottobre 1919.

Negri cav. Luigi, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 luglio 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 novembre 1919.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Bimonte cav. Michelangelo, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 13 gennaio 1920.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Rubino cav. Samuele, tenente colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, revocato il R. decreto 14 settembre 1919, nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Marimpietri cav. Demetri, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 marzo 1920.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Bombiani patrizio anconitano nobile di Tivoli cav. Guglielmo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 luglio 1919.

Zanetti cav. Disma, maggiore. Le aspettative di cui ai decreti Luogotenenziali 18 febbraio 1917 e 19 settembre 1918 state concesse al suindicato ufficiale, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Ceccotti cav. Alfredo, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 17 dicembre 1919, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1920.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

I seguenti capitani sono promossi maggiori a scelta a senso dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, con l'anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 28 luglio 1918:

Del Re Ferruccio — Raugei Uberto — Pizzorno Giuseppe — De Rienzi Adolfo.

Con anzianità assoluta 10 ottobre 1918:

Testi Franco.

Con anzianità assoluta 13 ottobre 1918:

Cinti Agostino — Fabbri Umberto.

Con anzianità assoluta 20 ottobre 1918:

Capizzi Manlio.

Con Regio decreto del 29 febbraio 1920:

Astuti Giulio, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 21 novembre 1919.

Tibaldi Gerardo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° aprile 1920.

De Ruvo Paolo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° aprile 1920.

Della Martina Mario, capitano, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenziale 22 dicembre 1918, stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Clementini Quintilio — Pisasale Mario.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Brunacci Ernesto, dal 29 gennaio 1920 — Barbero Pietro, dal 23 dicembre 1919.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Michelis Adolfo, dal 6 dicembre 1919 — Scorzon Quintino. dal 29 gennaio 1920 — Fellegara Gaetano, dal 14 gennaio 1920 — Caroloi Francesco, dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Cohen Moisè, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio — Ferzani Cesare, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 15 novembre 1919 — Papini Giovanni, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 14 novembre 1918 — Papini Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 giugno 1919 — Papini Giovanni, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'11 gennaio 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Molle Stefano, dal 20 dicembre 1919 — Lubelli Pasquale, dal 17 dicembre 1919 — Calvi Natale, dal 15 gennaio 1920 — Baralis Edoardo, dal 5 novembre 1919.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Lancia Marcello, dal 19 maggio 1919 — Gasperini Giov. Battista, dal 29 dicembre 1919.

Meo Francesco, capitano in aspettativa, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio — Del Giudice Federico, capitano, l'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 5 agosto e 6 dicembre 1917, dal 20 giugno 1917 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Santoro Angiolino, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 13 gennaio 1920.

Vareschi Giosuè, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 dicembre 1919.

Barbesino Angelo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 14 gennaio 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Ruffo di Calabria cav. Baldassarre, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'11 dicembre 1919.

Lodi Rodolfo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 febbraio 1920 — Malinverni Evasio, tenente in aspettiva per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'11 dicembre 1919.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Daneo cav. Giuseppe, colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 marzo 1920 — Paliacio di Suni cav. Giuseppe, colonnello, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 marzo 1920.

Polani cav. Angelo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 6 gennaio 1918 — Saccani cav. Aleardo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza, assegni dal 10 settembre 1917 — Auberti cav. Cesare, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 21 dicembre 1919 — Lucco-Mussino cav. Silvio, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 novembre 1918, richiamato in servizio dal 21 novembre 1919 — Auberti cav. Cesare, tenente colonnello, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 marzo 1920.

Giannone cav. Gino, maggiore, promosso tenente colonnello.

Firpo cav. Carlo, maggiore, promosso tenente colonnello.

I seguenti maggiori sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 marzo 1920:

Monti cav. Roberto — Campagnoli cav. Francesco — Zannini cav. Erio.

Rabaglino cav. Riccardo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1920.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920:

Lanza Camillo — Grimaldi Alessandro — Poli Sebastiano — Pericoli Antonio — Bordigioni Brittanico — Pinacci Giulio — Sangiovanni-Gelmini Giovanni — Lise Amedeo.

Pometti Alberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 29 novembre 1919.

Iannoni-Sebastianini Fabio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 3 gennaio 1920.

I seguenti tenenti nell'arma di artiglieria sono dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a loro domanda ed inscritti col loro grado nei ruoli degli ufficiali di complemento:

Parrino Pietro — Tattoni Angiolino — Callari Attilio.

D'Alessandro Vittorio — Mestrallet Carlo — Rossetto Ugo.

Livi Camillo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 ottobre 1919.

Casella Italo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1919.

Cerbino Antonio, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 novembre 1919, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Cerbino Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 febbraio 1920.

Baldino Vittorio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 febbraio 1920.

Baleni Carlo, tenente, collocato in aspettativa per infermità tem-

poranee non provenienti da cause di servizio dal 6 febbraio 1920.

Bandini Domenico, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 gennaio 1920.

Cucchi Pier Elia, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 27 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

I seguenti capitani sono collocati a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920:

Galante Carlo — Antinori Gualberto — Norsa Paolo.

Gomez Paloma cav. Raffaele, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 15 novembre 1919.

Spilimbergo Rizzardo cav. Raffaele, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 febbraio 1920.

Lacava Domenico, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 24 gennaio 1920.

Bacchini Edmondo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 4 dicembre 1919.

Ponzi Antonio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. La predetta aspettativa è prorogata di tre mesi dal 23 dicembre 1919.

Orlandi Gaetano, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 gennaio 1920.

Vernarecci Cesare, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 agosto 1919.

Magri Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 ottobre 1919.

Emanuelli Domenico, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1919.

Vignocchi Pietro, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Bonamico cav. Pietro, maggiore, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920.

Bettica cav. Alberto, maggiore, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920.

Fraschini cav. Giovanni, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 gennaio 1920.

Giorgi Luigi, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 gennaio 1920.

Martelli Sabato, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 gennaio 1920.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Zugni-Tauro nob. di Feltre cav. Giuseppe, colonnello, l'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Faralli cav. Giulio Cesare, tenente colonnello, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 marzo 1920.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Magnini cav. Geremia, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 21 giugno 1919.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Baral Costantino, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 3 novembre 1919.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R decreto del 19 febbraio 1920:

Marenco cav. Vittorio, farmacista capo di 1ª classe, nominato chimico farmacista direttore, dal 1° ottobre 1919.

Applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Miatton Enrico, applicato, in aspettativa per infermità dal 1° febbraio 1918, richiamato in servizio dal 1° febbraio 1920.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Gatteschi Alfredo, tenente colonnello, promosso colonnello.

Con R decreto del 7 marzo 1920:

Sartorio Domenico, tenente colonnello, promosso colonnello — Minuti Umberto, tenente colonnello, promosso colonnello.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Mastrangelo cav. Alessandro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° giugno 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Borghi cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 6 maggio 1919 ed inscritto nella riserva

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Manetti Pirro, maggiore, promosso tenente colonnello.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Livi cav. Scipione, brigadiere generale, al decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale venne promosso al grado di brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918, è fatta la seguente aggiunta: « con decorrenza degli assegni dal 10 ottobre 1918, avendo egli da tale data come richiamato dal congedo quale colonnello, esercitato le funzioni del nuovo grado ».

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli:

Con anzianità 16 giugno 1918:

Lascialfare Ezio.

Con anzianità 20 ottobre 1918:

Fontana Carlo.

Con anzianità 25 aprile 1919:

Fedele Gennaro.

Con anzianità 25 aprile 1919:

Busecchi Federico.

Direttore DARIO PERUZZI. Tipografia delle Mantellate. UMINO RAFFAELE, gerente responsabile.